



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Roma,

All'Automobile Club Roma
Via C. Colombo, 261/271
00147 ROMA

Al Presidente del Collegio dei
Revisori
SEDE

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 65159/2013
Allegati:
Risposta a Nota prot. n. 2824/12 del 22.07.2013

Automobile Club Roma
Protocollo Entrata
AC Roma/0003682/13
Data 23/10/2013

OGGETTO: Automobile Club Roma – Contratto collettivo integrativo. Anno 2013

Codesta Amministrazione, con la nota in riferimento, ha trasmesso il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente, relativo all'anno 2013, richiamando i commi 8 e 9 dell'art. 67 del D. L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008.

Preliminarmente, si fa osservare che le suindicate disposizioni risultano abrogate dall'art. 66, comma 1, lettera e) del D. lgs. n. 150/2009.

Ciò posto, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei controlli in materia di contrattazione integrativa, questo Dipartimento è chiamato a svolgere una funzione di accertamento congiunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sui contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici e dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, con organico superiore a duecento unità. Al riguardo, si segnala, altresì, che la Circolare MEF-RGS n. 25/2012 (secondo *NOTA BENE* del paragrafo I.3 – *Tipologie di atti di contrattazione*

integrativa interessate dagli schemi), volta a specificare le modalità di redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria che ai sensi del citato art. 40-bis devono essere predisposte e trasmesse a corredo dei contratti integrativi, precisa che sono "... esclusi dal controllo ex art. 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università."

Pertanto, alla luce di quanto addietro esposto, e sulla base delle risultanze di conto annuale relative alla consistenza del personale di codesto ente, per il contratto in oggetto non risultano sussistere i presupposti per l'assoggettamento dello stesso al secondo livello di controllo contemplato dal suindicato comma 2.

Resta fermo per codesta Amministrazione l'obbligo di trasmettere l'ipotesi di accordo all'ARAN e al CNEL, secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 40-bis.

*L'Ispezzore Generale Capo
Dott.ssa Ines Russo*

Ines Russo
Firmato digitalmente